



Istruzione 3/2011 della ECom

Requisiti minimi del conto annuale

9 giugno 2011

1. Situazione

Ai sensi dell'articolo 11 LAEI, i gestori e i proprietari di reti di distribuzione e di trasporto devono allestire per ogni rete un conto annuale disgiunto dai rimanenti settori di attività. Inoltre, i gestori di reti sono pure tenuti a pubblicare le informazioni secondo l'articolo 12 capoverso 1 LAEI (anche in relazione con l'articolo 10 OAEI).

2. Requisiti minimi per il conto annuale della rete

Il conto annuale della rete dell'esercizio concluso deve essere presentato alla ECom entro il 31 agosto dell'anno seguente tramite il portale Internet riservato ai gestori di rete. Verrà successivamente pubblicato sul sito della ECom dedicato ai prezzi dell'energia elettrica: <http://www.prezzi-elettricità.elcom.admin.ch>.

I principi della tenuta regolare dei conti e della contabilità, in particolare il principio di continuità, devono essere rispettati.

La ECom stabilisce che il conto annuale deve possedere i seguenti **requisiti minimi**:

- Il conto annuale della rete comprende il bilancio e il conto economico della rete.
- Devono essere obbligatoriamente indicate le entrate della rete, le uscite della rete, l'utile / la perdita della rete.
- Con la pubblicazione del rapporto annuale devono essere presentate anche le cifre relative all'anno precedente.
- Il rapporto d'attività (o rapporto annuale) in forma descrittiva, da solo, non è sufficiente. Devono essere presentati anche dati quantitativi.
- Nel caso di un conto annuale per l'intera impresa, si deve almeno procedere nel rapporto annuale alla presentazione di un conto riguardante unicamente il settore della rete (IFRS 8), il quale rispetti i requisiti minimi indicati qui sopra.